

**Ordinanza
relativa alla tassa d'incentivazione sui composti
organici volatili
(OCOV)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 novembre 1997¹ relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza:

- a) *l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con l'espressione «UFAM»;*
- b) *concerne soltanto il testo francese;*
- c) *concerne soltanto il testo francese.*

Art. 4 **Autorità esecutive**

¹ La presente ordinanza è eseguita dalla Direzione generale delle dogane, salvo quando è competente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Essa tiene conto del parere degli esperti dell'UFAM.

² L'UFAM:

- a. esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa (art. 23–23b);
- b. sostiene la Direzione generale delle dogane nell'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni (art. 9–9h);
- c. esamina l'effetto della tassa e dell'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni sulla qualità dell'aria; e a intervalli regolari pubblica i risultati.

³ L'Amministrazione federale delle dogane mette a disposizione dell'UFAM la documentazione necessarie.

¹ **RS 814.018**

⁴ I Cantoni sostengono le autorità esecutive, salvo quando l'obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. Essi verificano in particolare:

- a. i piani di provvedimenti di cui all'articolo 9d nonché il loro adeguamento (art. 9f e 9g);
- b. le prove di cui all'articolo 9h;
- c. i bilanci dei COV di cui all'articolo 10.

⁵ Le autorità esecutive ricevono insieme l'1,5 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennità per il lavoro svolto.

⁶ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), prescrizioni sull'indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell'ambito dell'esecuzione.

Art. 5 cpv. 2

² La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d'incentivazione sui COV, in particolare nell'adattamento degli allegati e nell'esecuzione dell'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni.

Art. 9 Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni

¹ I COV impiegati in un impianto stazionario secondo l'articolo 2 capoverso 1 e l'allegato 1 numero 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985² contro l'inquinamento atmosferico (OIA) sono esenti dalla tassa se:

- a. la quantità delle emissioni annue di COV dell'impianto è stata ridotta, grazie a provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all'anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 OIA;
- b. il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d'esercizio al 95 per cento; e
- c. le emissioni di COV dell'impianto stazionario non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse di COV) sono ridotte secondo l'allegato 3.

² I COV sono esenti dalla tassa soltanto se le emissioni di COV sono captate ed evacuate conformemente ai requisiti dell'articolo 6 OIA.

Art. 9a Gruppi di impianti

¹ Su richiesta, più impianti stazionari gestiti dalla stessa persona possono essere riuniti in un gruppo di impianti. Nel gruppo possono anche essere inclusi impianti le cui emissioni di COV non sono evacuate mediante un dispositivo di abbattimento.

² Ai fini dell'adempimento delle condizioni di esenzione di cui all'articolo 9, i gruppi di impianti sono trattati come i singoli impianti stazionari.

³ La composizione dei gruppi di impianti non può essere modificata durante il periodo di validità di cui all'articolo 9c capoverso 1 lettera b. Sono eccettuate le modifiche dovute a chiusure o nuove aperture di impianti stazionari.

⁴ Se in un gruppo di impianti sono inclusi laboratori le cui emissioni di COV non sono evacuate mediante un dispositivo di abbattimento, essi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 3 già a partire dall'inizio dell'esenzione dalla tassa.

Art. 9b Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento

¹ Se durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b a causa di un evento straordinario, i COV emessi al di fuori del corrispondente periodo di interruzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:

- a. al di fuori del periodo di interruzione sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all'articolo 9;
- b. l'autorità cantonale è stata informata immediatamente dell'evento straordinario; e
- c. l'evento straordinario non è stato provocato da manutenzione lacunosa o impiego non conforme del dispositivo di abbattimento.

² Se durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, i COV emessi al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:

- a. al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all'articolo 9;
- b. l'autorità cantonale è stata informata previamente dell'interruzione prevista; e
- c. i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.

Art. 9c Riduzione delle emissioni diffuse di COV

¹ L'articolo 9 capoverso 1 lettera c è soddisfatto se:

- a. l'impianto stazionario soddisfa già i requisiti di cui all'allegato 3; o
- b. le emissioni diffuse di COV dell'impianto stazionario sono ridotte conformemente a un piano di provvedimenti approvato dalla Direzione generale delle dogane entro il 31 dicembre 2017 (periodo di validità).

² Ogni 5 anni, il DATEC adegua l'allegato 3 nonché il periodo di validità di cui al capoverso 1 lettera b dopo aver sentito i rami economici interessati e i Cantoni. Esso tiene conto del progresso tecnico.

Art. 9d Piano di provvedimenti

¹ Il piano di provvedimenti di cui all'articolo 9c capoverso 1 lettera b comprende:

- a. dati sul grado di adempimento dei requisiti di cui all'allegato 3 (analisi situazione teorica-effettiva);
- b. i provvedimenti previsti;
- c. i tempi previsti per l'attuazione dei provvedimenti;
- d. il potenziale di riduzione delle emissioni di ogni provvedimento.

² Esso deve prevedere che almeno la metà della riduzione delle emissioni prevista sia attuata nei suoi primi tre anni di validità.

Art. 9e Domanda di approvazione del piano di provvedimenti

¹ La domanda di approvazione del piano di provvedimenti va presentata all'autorità cantonale entro il 30 aprile dell'anno precedente l'inizio dell'esenzione dalla tassa.

² La domanda comprende il piano di provvedimenti e un bilancio dei VOC secondo l'articolo 10.

Art. 9f Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di provvedimenti equivalenti

¹ Su richiesta, il piano di provvedimenti approvato può essere adeguato se uno o più provvedimenti possono essere sostituiti da altri provvedimenti di effetto almeno equivalente.

² La domanda di adeguamento va presentata all'autorità cantonale al più tardi sei mesi prima dell'inizio dell'anno d'esercizio in cui sarà attuato il piano di provvedimenti adeguato.

Art. 9g Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di modifiche dell'impianto stazionario

¹ Le modifiche dell'impianto stazionario che hanno ripercussioni sulle emissioni diffuse di COV vanno notificate immediatamente all'autorità cantonale.

² Se necessario, il piano di provvedimenti è adeguato.

Art. 9h Prova per l'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni

¹ Chi richiede un'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve dimostrare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9. In particolare bisogna fornire la prova che:

- a. l'impianto stazionario soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3; o
- b. i provvedimenti previsti nel piano di provvedimenti approvato sono stati attuati entro il termine e l'impianto stazionario soddisfa i restanti requisiti di cui all'allegato 3.

² La prova va presentata contemporaneamente al bilancio dei COV.

³ Se la prova non può essere fornita, durante il corrispondente anno d'esercizio l'esenzione dalla tassa per i COV impiegati nell'impianto stazionario è sospesa.

Art. 13 cpv. 1

¹ I fabbricanti che mettono in commercio COV o che li impiegano essi stessi nonché le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.

Art. 21 cpv. 1a, 1^{bis} e 4

1^a Abrogato

^{1bis} Essa può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l'allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che:

- a. la sostanza utilizzata è pari ad almeno il 55 per cento della quantità complessiva di COV utilizzata;
- b. utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e
- c. attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l'emissione di tale sostanza nell'ambiente raggiunge in media al massimo il 2 per cento.

⁴ La Direzione generale delle dogane tiene un registro pubblico delle persone che possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

II

¹ L'allegato 1 è modificato come segue:

N. di tariffa 2902.5000 e relativi testi: stralciare

Inserire dopo il n. di tariffa 2707.1090 + 2902.2090 (benzene):

N. di tariffa	COV	N. CAS
ex 2915.3980	Acetato di benzile	140-11-4

Inserire dopo il n. di tariffa 2932.9980 (1,4-diossano):

N. di tariffa	COV	N. CAS
---------------	-----	--------

N. di tariffa	COV	N. CAS
ex 2909.4999	Etere (mono)metilico di dipropilenglicole (DPM) (miscele d'isomeri)	diversi

Inserire dopo il n. di tariffa 2905.1980 (esano-1-ol):

N. di tariffa	COV	N. CAS
ex 2914.4090	4-idrossi-4-metilpentano-2-one (diacetonolcol)	123-42-2

Inserire dopo il n. di tariffa 2909.4999 (1-metossipropano-2-olo):

N. di tariffa	COV	N. CAS
ex 2909.4999	2-(3-metossiprossi)propano-1-olo	34590-94-8

² L'allegato 2 è modificato come segue:

Il n. di tariffa 3301.9090 è sostituito dai seguenti n. di tariffa:

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3301.	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
	– oli eterici di agrumi
1200	– olio di arancio
1300	– olio di limone
1900	– altri
	– oli eterici, tranne di agrumi
2400	– olio di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>)
2500	– altri oli di menta
	– altri:
2910	– – oli di eucalipto e legno di sandalo
2930	– – oli di anice, bay, canfora, cananga, carvi, aghi di abete rosso, geranio, legno di guaiaco, balsamo di gurium, legno di cabriuva, lavanda e lavandina, lemongrass, litsea cubeba, garofano, palmarosa, petitgrain, patchouli, ruta, legno di rosa (compreso il linaloe del Messico), rosmarino, sassafroso, shiu (ho), spigo, anice stellato, timo, vetiver, ginepro, assenzio, legno di cedro, cannella, citronella
2980	– – altri
	– altri:
9090	– – altri

³ Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie

La domanda di approvazione del piano di provvedimenti ai fini di un'esenzione dalla tassa nel 2013 va presentata entro il 30 aprile 2013.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline
Widmer-Schlupf

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

Allegato 3
(art. 9 cpv. 1 lett. c)

Riduzione delle emissioni diffuse di COV

1 Requisiti di esercizio per impianti stazionari

11 Requisiti generali

111 Principio

Tutti i processi rilevanti dal punto di vista dei COV vanno ottimizzati al fine di ridurre le emissioni diffuse.

112 Captazione e depurazione dell'aria di scarico

¹ I processi devono avvenire in sistemi chiusi, se ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e supportabile sotto il profilo economico.

² L'aria di scarico proveniente da sistemi chiusi deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento.

³ In caso di processi in sistemi non chiusi, l'aria di scarico va convogliata mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adeguate verso il dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.

⁴ L'aria di scarico dei locali di lavoro deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.

⁵ L'aria di scarico di cui ai capoversi 2-4 deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento anche dopo il termine della produzione (tempo di funzionamento supplementare del dispositivo di abbattimento).

⁶ I capoversi 3-5 non sono applicabili, se l'aria di scarico contiene concentrazioni di COV così basse da non risultare idonea ad un'evacuazione tramite un dispositivo di abbattimento.

⁷ Il sistema di scarico dell'aria deve avere un piano di manutenzione aggiornato, che stabilisca in particolare come s'intende garantire che:

- a. il sistema di scarico dell'aria sia stagno;
- b. le componenti critiche del sistema siano sostituibili rapidamente.

113 Copertura dei contenitori

I contenitori contenenti COV vanno dotati di una copertura adeguata.

114 Organizzazione del lavoro

¹ Devono essere disponibili direttive di lavoro aggiornate, che disciplinano l'utilizzo di solventi in modo da generarne basse emissioni. Inoltre sono da prevedere norme di procedura in caso di fuoriuscita di solventi.

² I collaboratori vanno istruiti periodicamente riguardo all'applicazione delle direttive di lavoro.

³ Il rispetto delle direttive di lavoro va verificato periodicamente.

115 Documentazione

¹ Deve essere disponibile un inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita, che comprenda in particolare:

- a. uno schema della ventilazione;
- b. indicazioni sulle quantità emesse da ogni fonte. Le quantità emesse da fonti rilevanti devono essere determinate quantitativamente, se ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

² Le emissioni diffuse di COV vanno motivate.

12 Requisiti per processi specifici

Oltre ai requisiti generali di cui al numero 11, per i seguenti processi devono essere rispettati requisiti specifici:

Processi	Requisiti
- Processi di riempimento e travaso	- Se possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico: sistema di recupero dei vapori - In alternativa: convogliamento dell'aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
- Miscele di sostanze	- Per impianti di miscelazione chiusi: aggiunta del solvente all'interno del sistema chiuso - Per altri processi di miscelazione: dotare i contenitori di una copertura stagna; convogliare l'aria di scarico fuoriuscita verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
- Asciugatura e cottura durante la stampa, l'accoppiamento e il rivestimento	- Da effettuare in sistemi chiusi
- Pulizia di prodotti e componenti	- Per impianti di pulizia chiusi: asciugatura a ricircolo forzato o sotto vuoto - Per impianti di pulizia manuali: chiusura forzata del coperchio
- Pulizia dei contenitori e pulizia generale	- Pulizia e asciugatura effettuati in sistemi non chiusi sono da attuare solo in locali chiusi; stoccaggio degli utensili di pulizia contaminati da solventi in contenitori chiusi
- Stoccaggio	- Contenitori o sistemi chiusi; convogliamento dell'aria di scarico derivante dalla compensazione della pressione al dispositivo di abbattimento; in alternativa utilizzo di una valvola di contropressione
- Smaltimento	- Condotta fino al centro di smaltimento o trasporto

Processi

Requisiti

mediante contenitori chiusi

13 **Requisiti equivalenti**

Su richiesta i requisiti secondo il presente allegato possono essere sostituiti da altri requisiti se quest'ultimi riducono le emissioni diffuse di COV nella stessa misura o più.

2 **Direttive settoriali specifiche**

¹ Per concretizzare i requisiti secondo il presente allegato, l'UFAM emana direttive specifiche per settore. Tali direttive possono prevedere requisiti supplementari specifici per settore.

² Esso verifica le direttive ogni 5 anni.

³ Nell'emanare o nell'adeguare le direttive, esso interpella i settori economici toccati e i Cantoni, tenendo conto dell'evoluzione tecnica.